



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE COMUNALI E LA  
RELATIVA PROCEDURA D'INCASSO**

Il Municipio di Melide, richiamato:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);

**ordina:**

**Campo d'applicazione** **Art. 1**  
Tutti i crediti che il Comune o una sua azienda municipalizzata vantano verso terzi.

**Autorità di riscossione** **Art. 2**  
<sup>1</sup>Il Municipio è l'autorità competente per la riscossione di tutti i crediti del comune e delle aziende municipalizzate; esso esercita questa competenza tramite il servizio Cassa comunale.

<sup>2</sup>Il Municipio può autorizzare singoli funzionari comunali a rappresentarlo nelle singole fasi delle procedure d'incasso.

**Titolo di credito** **Art. 3**  
Le fatture e i conteggi emanati sono parificati ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

**Procedura d'incasso** **Art. 4**  
<sup>1</sup>Per la procedura per l'incasso di ogni singolo credito è valido il seguente iter:

Atto d'incasso	Termine di pagamento	Termine d'invio	Tipo d'intimazione
A. Fattura / Conteggio	30 giorni		Invio postale normale
B. Richiamo di pagamento	30 giorni	A partire da 30 giorni dalla data di scadenza della fattura	Invio postale normale
C. Diffida di pagamento	30 giorni	A partire da 60 giorni dalla data di scadenza della fattura	Raccomandata
D. Procedura esecutiva	--	A partire da 210 giorni dalla data di scadenza della fattura	--



MELIDE

<sup>2</sup>Nei casi particolari, in cui l'incasso del credito sembri pregiudicato, la procedura potrà scostarsi dai termini suddetti, a discrezione dell'autorità di riscossione. Le tasse di Cancelleria vengono invece incassate, di regola, in contanti o contro rimborso postale.

**Minimi fatturabili**

**Art. 5**

La fattura non viene allestita se il titolo di credito dovuto è inferiore a Fr. 5.-

**Tasse procedurali**

**Art. 6**

<sup>1</sup>Per l'emissione di ogni diffida di pagamento (atto C) viene conteggiata una tassa amministrativa di Fr. 30.-.

<sup>2</sup>Le spese derivanti dalla procedura esecutiva sono a carico del debitore; il Comune le anticipa e le riversa in seguito interamente sul debitore (Art. 68b LEF).

<sup>3</sup>Rimangono riservate le tasse regolate da altre Ordinanze o dai Regolamenti comunali.

**Interessi di ritardo**

**Art. 7**

<sup>1</sup>Tutti i crediti qui contemplati maturano interessi di ritardo allo stesso saggio vigente per l'imposta cantonale. Il Municipio fissa le modalità di incasso.

<sup>2</sup>L'interesse dovuto incomincia a maturare a partire dal termine di pagamento della fattura / conteggio; il reclamo o il ricorso non sospendono il diritto all'incasso.

**Minimi esigibili**

**Art. 8**

Il Municipio fissa eventuali limiti sotto i quali il credito può essere abbandonato, l'interesse non conteggiato e l'ecedenza non restituita senza esplicita richiesta dell'avente diritto.

**Entrata in vigore**

**Art. 9**

La presente ordinanza abroga e sostituisce ogni altra precedente disposizione ed entra in vigore con l'approvazione dell'autorità cantonale.

IL MUNICIPIO

